

Al Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria  
Al Presidente della Commissione Sviluppo del Territorio  
Al Sindaco di Alessandria  
alla Segreteria Generale del Comune di Alessandria  
al Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Alessandria  
e p.c. ai Consiglieri Comunali di Alessandria  
al Collegio Costruttori Ance Alessandria  
all'Ordine Architetti PPC della Provincia di Alessandria  
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria  
al Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Alessandria

**OGGETTO:** richiesta motivata di convocazione della Commissione Sviluppo del Territorio su “Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n. 121 del 26.10.2022 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 276373 del 28.12.2022. Variante strutturale al piano regolatore generale comunale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s. m. e i., di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). disposizioni transitorie atto di indirizzo”.

Gent.mi tutti,

a seguito della mia email del 28 gennaio u.s. la Conferenza dei Presidenti del Consiglio Comunale ha dato corso alla mia richiesta di sospendere dall’ordine dei lavori del Consiglio Comunale la trattazione della proposta di deliberazione 249/2023 (ovvero la D.G. 324/2023). Ad oggi però non è ancora stata convocata una Commissione Territorio per superare le questioni di legittimità del procedimento amministrativo già sollevate nella mia precedente email – che non hanno trovato risolutiva risposta nella mail del Direttore Del Ponte – e le nuove questioni di merito che il rinvio ha permesso di far emergere grazie, in particolare, alle osservazioni degli ordini professionali.

Sul piano della legittimità resta il vizio procedurale del parere espresso dalla Commissione Sviluppo del Territorio in data 28 dicembre 2023 essendo in allora la documentazione incompleta anche della relazione tecnica (allegato 10) di cui nel dispositivo deliberativo si chiede al Consiglio Comunale di "approvarne i contenuti". La risposta del Direttore alla mia osservazione, con email del 29 gennaio u.s., richiama il fatto che tale relazione fosse in allora nella disponibilità dei consiglieri sull'Albo Pretorio il che non supera il vizio: è onere dei consiglieri comunali verificare ogni volta che gli allegati forniti dagli uffici siano effettivamente completi andandoli a confrontare con quelli disponibili sull'albo pretorio o è onere degli uffici e della Giunta trasmettere al Consiglio Comunale una documentazione completa e fruibile per le proposte di cui si chiede l’approvazione? Il risultato è che i consiglieri hanno dovuto esprimere un parere senza disporre della documentazione completa.

Ammesso e non concesso che i consiglieri avrebbero dovuto essere in grado di leggere gli altri files allegati, visto che i PC ed i tablet a disposizione dei Gruppi Consiliari non dispongono del software GIS idoneo a leggere i documenti forniti, non sarebbe stato opportuno dare le indicazioni tecniche per la fruibilità dei files in sede di convocazione della Commissione Sviluppo del Territorio? Il risultato è che parte della documentazione era inaccessibile al momento dell’espressione del parere e nessuna indicazione era stata fornita dagli uffici in merito alle modalità di lettura degli stessi.

Vorrei ora invece fare qualche riferimento al merito della questione anche perché, a differenza di quanto ci è stato detto in precedenza rispetto alla condivisione con gli ordini

professionali dei contenuti della proposta di deliberazione, è emerso che gli stessi ordini non avevano avuto alcuna occasione di confronto con l'amministrazione ed ora, invece, hanno formulato alcune importanti osservazioni che vanno a confermare le perplessità mie e di altri colleghi consiglieri.

Senza riportare qua le puntuali osservazioni inviate alla presidenza del Consiglio Comunale dal Collegio Costruttori Ance Alessandria, dall'Ordine Architetti PPC della Provincia di Alessandria, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria e dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Alessandria si ritiene che esse siano meritevoli di approfondimento in sede trasparente e pubblica, di fronte ai cittadini ed agli organi di informazione, dunque in una Commissione Sviluppo del Territorio all'uopo convocata dove siano invitati detti ordini, l'AIPO e la Regione Piemonte.

Mi permetto poi di fare, a seguito degli approfondimenti di merito fatti in questi giorni, alcune osservazioni personali che riguardano la proposta di deliberazione in oggetto:

- 1) viene omessa l'individuazione puntuale della parte del territorio comunale che deve intendersi come esterna al centro edificato da quella che invece è interna: individuazione di decisiva rilevanza considerando che il regime applicabile alle due fattispecie è radicalmente diverso;
- 2) viene erroneamente sostenuto che ad Alessandria si applichi già la disciplina urbanistica conseguente alle nuove previsioni di rischio idraulico che, invece, la DGR dispone sia applicabile solo dopo il decorso dei 36 mesi dalla pubblicazione della delibera regionale che è stata pubblicata il 5 gennaio 2023;
- 3) viene proposto erroneamente al Consiglio Comunale di applicare da subito il regime normativo previsto solo a partire dal decorso dei 36 mesi assegnati per la variante di adeguamento, ignorando la chiara disposizione di cui agli artt. 39 e 51 del PAI secondo cui, nelle fasce B all'interno del centro abitato continua ad applicarsi la disciplina del PRGC vigente salvo che la stessa sia modificata con opportune varianti;
- 4) vengono previste nella relazione tecnica allegata una serie di disposizioni definite di 'salvaguardia' che sono radicali modifiche inibenti interventi ammessi dalle NTA del PRGC vigente ed efficace secondo la stessa normativa PAI, modifiche che si propone di introdurre quindi senza la necessaria procedura di variante;
- 5) la normativa del PAI prevede che il Comune verifichi con la Regione se e quali modificazioni debbano essere introdotte, con la variante di adeguamento al PAI espressamente imposta dal punto a1 della DGR in questione; invece la proposta di deliberazione propone una disapplicazione delle normative vigenti del PRGC che è facoltà prevista solo per la Giunta Regionale ai sensi dell'art 9 bis della LR 56 /1977: ritenere che si possa procedere con semplice delibera di indirizzo del Consiglio Comunale a tale disapplicazione mi pare illegittimo, tanto più grave perché contrastante con la disciplina applicativa del PAI.

Alla luce di quanto esposto ritengo più che mai necessario un approfondimento in Commissione Sviluppo del Territorio in seduta aperta allargata ad AIPO, Regione Piemonte ed Ordini Professionali. Tale approfondimento è indispensabile e propedeutico alla necessaria rivisitazione della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale che così com'è lascia pochi dubbi rispetto alla sua illegittimità.

Dott. Emanuele Locci  
Presidente del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia"

